

D.L. 4-11-2009 n. 152

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2009, n. 257.

Art. 3. Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108](#).

2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'[articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati. ⁽³²⁾

3. All'[articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «, ai genitori»,.

3-bis. All'[articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79](#), il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla [legge 10 ottobre 2005, n. 207](#), ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». ⁽³³⁾

4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'[articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007](#) e dell'[articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#), non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.

5. L'[articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206](#), si interpreta nel senso che le disposizioni dell'[articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'[articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2002, n. 15](#), si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.

7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 luglio 2011.

7-bis. All'[articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n.124](#), dopo le parole: «confronti e» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,». ⁽³⁴⁾

7-ter. Le risorse di cui all'[articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e all'[articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. ⁽³⁴⁾

7-quater. All'[articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2009, n. 12](#), le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010». All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ⁽³⁴⁾

(32) Comma così modificato dalla [legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197](#) e, successivamente, dall'[art. 6, comma 3, D.L. 1° gennaio 2010, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2010, n. 30](#).

(33) Comma inserito dalla [legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197](#).

(34) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197](#).